

**Ordinanza della SEFRI  
sulla formazione professionale di base  
campo professionale «operatore della pietra naturale»  
con attestato federale di capacità (AFC)**

del 16 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2018)

---

<b>39203</b>	<b>Scultrice su pietra AFC/Scultrice su pietra AFC Steinbildhauerin EFZ/Steinbildhauer EFZ</b>
<b>39204</b>	<b>Sculptrice sur pierre CFC/Sculpteur sur pierre CFC Scalpellina AFC/Scalpellino AFC Steinmetzin EFZ/Steinmetz EFZ Tailleuse de pierre CFC/Tailleur de pierre CFC</b>
<b>39205</b>	<b>Marmista AFC Marmoristin EFZ/Marmorist EFZ Marbrière CFC/Marbrier CFC</b>
<b>39206</b>	<b>Operatrice della pietra AFC/Operatore della pietra AFC Steinwerkerin EFZ/Steinwerker EFZ Marbrière du bâtiment CFC/Marbrier du bâtiment CFC</b>

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),*

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale;  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);

visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>3</sup> sulla protezione  
dei giovani lavoratori (OLL 5),

*ordina:*<sup>4</sup>

## **Sezione 1: Oggetto e durata**

### **Art. 1** Profilo professionale

Gli scultori su pietra di livello AFC, gli scalpellini di livello AFC, i marmisti di livello AFC e gli operatori della pietra di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:

RU **2009** 6599

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **412.101**

<sup>3</sup> RS **822.115**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 90 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 7331).

- a. lavorano la pietra naturale mediante diverse tecniche e strumenti ausiliari, dalla sua forma grezza al prodotto desiderato, e dispongono delle necessarie conoscenze professionali. Sono in grado di impiegare anche altri materiali in combinazione con le pietre naturali;
- b. lavorano la pietra naturale traducendo nella pratica piani, schizzi o modelli e si contraddistinguono per la buona capacità di rappresentazione spaziale, per le solide tecniche di lavoro, per accuratezza e precisione;
- c. nel loro lavoro quotidiano tutelano la salute e l'ambiente. Vantano uno stato di salute conforme alle esigenze professionali e dispongono della necessaria perseveranza e fermezza di carattere;
- d. nei confronti della clientela, dei superiori e del team danno prova di un atteggiamento corretto e cortese.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura:

- a. per scultori su pietra AFC e scalpellini AFC: quattro anni;
- b. per marmisti AFC e operatori della pietra AFC: tre anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Competenze operative

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli 4–6.

<sup>2</sup> Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione.

### **Art. 4** Competenza professionale

La competenza professionale nel campo professionale «operatore della pietra naturale» comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente;
- b. impiego professionale di attrezzi e macchinari;
- c. realizzazione di schizzi tecnici e piani;
- d. creazione;
- e. fabbricazione di manufatti;
- f. lavorazione di materiali;
- g. trasporto, rimozione e montaggio di manufatti;
- h. rapporto, documentazione, consulenza alla clientela.

#### **Art. 5** Competenza metodologica

La competenza metodologica nel campo professionale «operatore della pietra naturale» comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. tecniche di lavoro e risoluzione di problemi;
- b. approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo;
- c. strategie d'informazione e di comunicazione;
- d. strategie di apprendimento;
- e. tecniche creative;
- f. comportamento ecologico.

#### **Art. 6** Competenza sociale e personale

La competenza sociale e personale nel campo professionale «operatore della pietra naturale» comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:

- a. autonomia e senso di responsabilità;
- b. apprendimento permanente;
- c. capacità di comunicare;
- d. capacità di gestire i conflitti;
- e. capacità di lavorare in gruppo;
- f. forme comportamentali;
- g. capacità di lavorare sotto pressione.

### **Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente**

#### **Art. 7<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 90 dell'O della SEFRI del 24 nov. 2017 concernente la modifica delle ordinanze sulla formazione professionale in merito al divieto di svolgere lavori pericolosi, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7331).

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

#### **Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento**

##### **Art. 8** Parti svolte dai luoghi di formazione

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende:

- a. per scultori su pietra AFC e scalpellini AFC 1440 lezioni. Di queste, 160 sono dedicate all'insegnamento dello sport;
- b. per marmisti AFC e operatori della pietra AFC 1080 lezioni. Di queste, 120 sono dedicate all'insegnamento dello sport.

<sup>3</sup> I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 30 e massima di 40 giornate di otto ore, a seconda della professione. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

##### **Art. 9** Lingua d'insegnamento

<sup>1</sup> La lingua d'insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

<sup>2</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

<sup>3</sup> I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

#### **Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale**

##### **Art. 10** Piano di formazione

<sup>1</sup> Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4–6 come segue:

- a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
- b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
- c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.

<sup>3</sup> Il piano di formazione stabilisce inoltre:

- a. la struttura curricolare della formazione professionale di base;
- b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
- c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente.

<sup>4</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente l'attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.

#### **Art. 11**            Cultura generale

Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

### **Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda**

#### **Art. 12**            Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

<sup>6</sup> RS 412.101.241

Requisiti professionali	Autorizzazione a formare			
	Scultore su pietra AFC	Scalpellino AFC	Marmista AFC	Operatore della pietra AFC
a. scultore su pietra AFC o scalpellino AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento	X	X	X	X
b. marmista AFC o operatore della pietra AFC con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento			X	X
c. attestato federale di capacità di scultore su pietra qualificato o di scalpellino qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento	X	X	X	X
d. attestato federale di capacità di scalpellino-taglia pietre qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento		X	X	X
e. attestato federale di capacità di scalpellino da laboratorio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento			X	X
f. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento			X	X
g. diploma di formazione professionale superiore e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento	X	X	X	X
h. diploma di una scuola universitaria professionale e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento	X	X	X	X
i. titolo accademico in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.	X	X	X	X

### Art. 13 Numero massimo di persone in formazione

<sup>1</sup> Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:

- vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
- vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.

<sup>2</sup> Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.

<sup>3</sup> Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>4</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nella professione della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.

## **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni**

### **Art. 14**            Formazione in azienda

<sup>1</sup> La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.

<sup>2</sup> Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

<sup>3</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.

### **Art. 15**            Formazione nei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze dopo ogni corso interaziendale.

<sup>2</sup> I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all'articolo 20 capoversi 3–5.

### **Art. 16**            Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola

Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.

## **Sezione 8: Procedure di qualificazione**

### **Art. 17**            Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
  1. ha maturato l'esperienza di cui all'articolo 32 OFPr;

2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nella rispettiva professione del campo professionale «operatore della pietra naturale»;
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l'esame finale (art. 19).

**Art. 18**            Oggetto

Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

**Art. 19**            Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:

- a. «lavoro pratico» della durata da 30 a 80 ore sotto forma di lavoro pratico individuale o della durata da 24 a 32 ore sotto forma di lavoro pratico prestabilito. L'autorità cantonale competente decide la forma dell'esame. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali;
- b. «conoscenze professionali», della durata di 2,5 ore. L'esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L'esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un'ora;
- c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>7</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

**Art. 20**            Superamento dell'esame finale, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
- b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;

<sup>7</sup> RS 412.101.241

- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:

- a. insegnamento professionale;
- b. corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Per nota relativa all'insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l'insegnamento professionale.

<sup>5</sup> Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei controlli delle competenze.

#### **Art. 21** Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>2</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

#### **Art. 22** Caso particolare

<sup>1</sup> Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.

<sup>2</sup> Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

## Sezione 9: Attestazioni e titolo

### Art. 23

<sup>1</sup> Chi ha superato una procedura di qualificazione riceve l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi di una dei seguenti titoli legalmente protetti:

- a. «scultrice su pietra AFC»/«scultore su pietra AFC»;
- b. «scalpellina AFC»/«scalpellino AFC»;
- c. «marmista AFC»;
- d. «operatrice della pietra AFC»/«operatore della pietra AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

## Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità

### Art. 24

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:

- a. complessivamente da sette a nove rappresentanti delle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: *Verband Schweizer Bildhauer- und Steinmetzmeister (VSBS)*; *Naturstein-Verband Schweiz (NVS)*; *Association Romande des Métiers de la Pierre (ARMP)*; Associazione Industrie dei Graniti Marmi e Pietre Naturali del Ticino (AIGT); *Schweizer Naturstein-Produzenten (SNP)* quale sottogruppo della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori;
- b. un rappresentante dei lavoratori;
- c. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Tutte le professioni devono essere rappresentate.

<sup>3</sup> Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.

<sup>4</sup> La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>8</sup> sulle commissioni. Essa si autocostruisce.

<sup>5</sup> La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
- b. richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli 4–6.

## Sezione 11: Disposizioni finali

**Art. 25** Diritto previgente: abrogazione

<sup>1</sup> Sono abrogati:

- a. il regolamento del 24 febbraio 1992<sup>9</sup> concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio – Scultore su pietra/Scultrice su pietra;
- b. il programma del 24 febbraio 1992<sup>10</sup> d'insegnamento professionale – Scultore su pietra/Scultrice su pietra;
- c. il regolamento del 24 febbraio 1992<sup>11</sup> concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio – Scalpellino/Scalpellina;
- d. il programma del 24 febbraio 1992<sup>12</sup> d'insegnamento professionale – Scalpellino/Scalpellina;
- e. il regolamento del 24 febbraio 1992<sup>13</sup> concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio – Scalpellino-taglia pietre/Scalpellina-taglia pietre;
- f. il programma del 24 febbraio 1992<sup>14</sup> d'insegnamento professionale – Scalpellino-taglia pietre/Scalpellina-taglia pietre;
- g. il regolamento del 24 febbraio 1992<sup>15</sup> concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio – Scalpellino da laboratorio/Scalpellina da laboratorio;
- h. il programma del 24 febbraio 1992<sup>16</sup> d'insegnamento professionale – Scalpellino da laboratorio/Scalpellina da laboratorio.

<sup>8</sup> [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n. II. RU 2009 6137 n. II 1]

<sup>9</sup> FF 1992 II 1304

<sup>10</sup> FF 1992 II 1304

<sup>11</sup> FF 1992 II 1305

<sup>12</sup> FF 1992 II 1305

<sup>13</sup> FF 1992 II 1306

<sup>14</sup> FF 1992 II 1306

<sup>15</sup> FF 1992 II 1307

<sup>16</sup> FF 1992 II 1307

<sup>2</sup> L'approvazione del regolamento del 16 luglio 1997 concernente i corsi d'introduzione per persone in formazione nelle professioni di scultore su pietra, scalpellino, scalpellino-taglia pietre e scalpellino da laboratorio è revocata.

**Art. 26** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la loro formazione prima del 1° gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore.

<sup>2</sup> Chi ripete l'esame finale di tirocinio per scalpellino-taglia pietre o scalpellino da laboratorio entro il 31 dicembre 2014 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

<sup>3</sup> Chi ripete l'esame finale di tirocinio per scultore su pietra o scalpellino entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.

**Art. 27** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

<sup>2</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–23) entrano in vigore per i marmisti AFC e gli operatori della pietra AFC il 1° gennaio 2013 e per gli scultori su pietra AFC e gli scalpellini AFC il 1° gennaio 2014.